

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 luglio 2022, si sono incontrate

Stellantis N.V., in nome e per conto delle società del Gruppo interessate,

e

le OO.SS. nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC-CONFISAL, UGLM-GL, AQCFR, FIOM - CGIL


Premesso che

- nell'ambito del processo di transizione energetica e tecnologica in corso che sta interessando il settore automotive, con riferimento specifico ai programmi aziendali relativi alle attività di produzione e commerciali nonché alle staff e funzioni centrali si rende necessario realizzare programmi che consentano l'adeguamento dei processi aziendali in coerenza con la sopracitata transizione nonché il correlato adeguamento delle competenze professionali richieste, continuando al contempo a favorire il ricambio generazionale;
- per la realizzazione dei suddetti programmi necessita assicurare la presenza in azienda di professionalità adeguate rispetto ai nuovi profili di competenza richiesti, continuando le azioni intraprese volte a garantire l'allocazione più idonea delle stesse;
- le Parti ritengono utile prevedere strumenti gestionali volti a favorire coloro i quali possano maturare a breve o nell'arco di alcuni anni i requisiti per la pensione nonché le disponibilità e scelte individuali;
- in alcuni stabilimenti ed enti del Gruppo Stellantis sono stati già raggiunti accordi collettivi aziendali nelle date del 29.4.2022, 2.5.2022, 5.5.2022, 25.5.2022, 26.5.2022 e 31.5.2022 come rappresentato in allegato 1 e in riferimento a questi accordi, le Parti, esaminate e valutate le condizioni di incentivazione previste dalle suddette intese, intendono modificare tali condizioni sostituendole con quelle disciplinate dalla presente intesa;
- le Parti intendono altresì applicare le condizioni di incentivazione stabilite dal presente accordo anche alle risoluzioni del rapporto di lavoro previste dall'accordo dell'11.4.2022 per lo stabilimento di Melfi di FCA Italy s.p.a. per le quote residue non ancora definite con verbale di conciliazione in sede sindacale alla data del 7 luglio 2022;
- coerentemente con le esigenze di assicurare la presenza in azienda di adeguate professionalità rispetto ai profili professionali richiesti anche in ulteriori realtà produttive e aree centrali e di staff delle società interessate, occorre attivare analoghe iniziative nelle unità/sedi interessate secondo quanto indicato nell'allegato 2;
- l'Azienda, anche al fine di creare favorevoli condizioni di occupabilità interne ed esterne, ha illustrato alle Organizzazioni sindacali rispettivamente le iniziative di "job posting" e di "Active Placement" che sta implementando;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

I criteri di individuazione dei lavoratori interessati dal provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro sono quelli di favorire:

- coloro i quali possano maturare i requisiti per un trattamento pensionistico, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, verificate le individuali disponibilità non oppostive degli stessi;



- nell'ambito del numero complessivo di uscite dichiarato, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, eventuali scelte individuali dei lavoratori che intendono perseguire diverse opportunità professionali o personali esterne anche attraverso percorsi supportati da parte aziendale.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati sarà risolto da parte aziendale nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e sulla base del sopraindicato criterio di non opposizione del lavoratore al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, con applicazione delle regole di incentivazione economica all'esodo e delle modalità sottoindicate.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi maturano i requisiti per un trattamento pensionistico

Al personale con le categorie legali di operaio, impiegato e quadro, il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro maturi i requisiti per la pensione, l'Azienda erogherà, per il periodo di permanenza in NASPI, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo che, sommato al valore delle mensilità di NASPI spettanti, garantisca un valore economico pari al 90% della retribuzione lorda del dipendente interessato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui infra.

Qualora il dipendente, per maturare i requisiti per il raggiungimento di un trattamento pensionistico, necessiti di ulteriori periodi di contribuzione, per un massimo di ulteriori 24 mesi oltre al periodo massimo di erogazione del trattamento di NASPI, l'Azienda, in aggiunta a quanto previsto nel capoverso precedente, erogherà a titolo di incentivazione all'esodo, per il biennio, o frazione di esso, successivo alla cessazione del trattamento NASPI un importo lordo pari al 70% della retribuzione lorda del dipendente interessato nonché un'ulteriore somma lorda equivalente alla valorizzazione degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali volontari per tale periodo e necessari al perfezionamento del requisito pensionistico.

I criteri di calcolo sopra indicati, previsti per definire il valore dell'incentivazione all'esodo dei dipendenti che necessitano fino a un massimo di ulteriori 24 mesi, dalla fine del trattamento NASPI, per raggiungere i requisiti contributivi necessari alla pensione, saranno adottati anche per i dipendenti che avessero bisogno di analogo periodo di tempo per raggiungere l'età minima prevista dall'attuale legislazione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori interessati dovranno dichiarare autonomamente di possedere i requisiti per accedere a un trattamento di quiescenza nell'arco del periodo indicato, producendo idonea documentazione e sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi NON maturano i requisiti per un trattamento pensionistico

Ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda erogherà, previa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione previsto dalla presente intesa, un importo a titolo di incentivazione all'esodo secondo le seguenti regole:

- per il personale con categoria legale di operaio, un incentivo all'esodo pari a 24 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato e comunque non inferiore a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) lordi;
- per il personale con categoria legale di impiegato e quadro, un incentivo all'esodo determinato sulla base della tabella sottostante:

ETA' N° MENSILITA' di RETRIBUZIONE LORDA

50 anni e oltre	24 (*)
tra 45 e 49 anni	18
tra 40 e 44 anni	12
meno di 40 anni	6.

() E comunque, per i dipendenti con 50 anni e oltre di età, non inferiore a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) lordi.*

I suddetti importi di incentivazione all'esodo, riservati ai dipendenti che nell'arco di 48 mesi non maturano i requisiti per un trattamento pensionistico, saranno maggiorati di euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi per coloro che aderiscano al presente accordo risolvendo il rapporto di lavoro con ultimo giorno di dipendenza entro il 30 settembre 2022.

L'Azienda, inoltre, per favorire la rioccupabilità di impiegati e quadri il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale secondo quanto definito nella presente intesa e che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, offrirà agli stessi la possibilità di aderire al programma di "Active Placement".

Tale programma consiste in un supporto professionale specializzato nell'analisi del mercato e dei suoi trend occupazionali finalizzato all'individuazione di opportunità professionali, alla relativa preparazione dei potenziali candidati alle varie fasi del processo di selezione con l'obiettivo per il candidato di valutare e optare volontariamente per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in grado di soddisfare e valorizzare le proprie aspirazioni professionali.

Conseguentemente, ai dipendenti impiegati e quadri che aderiscano a tale programma e che all'esito dello stesso siano assunti presso società non controllate/collegate dal/al Gruppo Stellantis e non facenti parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari, l'Azienda, in aggiunta al supporto previsto dal programma di "Active Placement" sopra descritto, erogherà, previa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione previsto dalla presente intesa, un importo a titolo di incentivazione all'esodo determinato sulla base della tabella sottostante:

<i>ETA'</i>	<i>N° MENSILITA' di RETRIBUZIONE LORDA</i>
50 anni e oltre	12 (*)
tra 45 e 49 anni	9
tra 40 e 44 anni	6
meno di 40 anni	3.

() E comunque, per i dipendenti con 50 anni e oltre di età, non inferiore a euro 27.500,00 (ventisettemila cinquecento/00) lordi;*



In questo caso tale importo non sarà maggiorato della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi riconosciuto a coloro i quali aderiscano al presente accordo risolvendo il rapporto di lavoro con ultimo giorno di dipendenza entro il 30 settembre 2022

Il programma di Active Placement si intenderà positivamente concluso a seguito della formalizzazione scritta del nuovo contratto di lavoro tra il lavoratore e l'azienda terza; solo a questo punto si procederà alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, che indicherà come data di risoluzione del rapporto di lavoro il giorno precedente a quello di assunzione da parte dell'azienda terza.

L'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti nel presente accordo, sarà effettuata sulla base del criterio di priorità temporale di manifestazione della disponibilità individuale e potrà avvenire anche in variazione rispetto alla collocazione organizzativa e all'inquadramento aziendale degli stessi.



- 3 -



I lavoratori, individuati in base ai criteri convenzionali di cui sopra, saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di conciliazione, da formalizzare con la procedura di cui all'art. 411 c.p.c., secondo i testi che si allegano al presente accordo a costituirne parti integranti (allegato A e A bis).


In occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 dei verbali di conciliazione, anch'essi allegati al presente accordo (allegato A ter e A quater) quali sue parti integranti.

Le singole società interessate attiveranno tempestivamente le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 relative a tutte le società/sedi e unità produttive rappresentate in allegato 1 e allegato 2, che saranno esperite in sede locale con le OO.SS. territoriali e RSA interessate sulla base dei contenuti della presente intesa, la quale, per ciò che riguarda le condizioni e modalità di incentivazione, sostituisce i contenuti degli accordi del 29.4.2022, 2.5.2022, 5.5.2022, 25.5.2022, 26.5.2022 e 31.5.2022 richiamati in premessa.

L'Azienda procederà al licenziamento dei lavoratori interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993, a partire dalla data di esperimento delle singole procedure di riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed entro il 31 dicembre 2022, salva diversa indicazione negli accordi collettivi aziendali delle singole società/sedi e unità produttive citati in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

per STELLANTIS N.V.



per le OO.SS. nazionali

FIM-CISL



UILM-UIL



FISMIC-CONFSAL



UGLM-UGL



ACCFR




FIOM-CGIL



Allegato 1**GRUPPO STELLANTIS - Stabilimenti ed enti**

in cui sono stati già raggiunti accordi collettivi aziendali nelle date del 29.04.2022, 2.05.2022, 5.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022 e del 31.05.2022

SOCIETA'	PROVINCIA	UNITA' PRODUTTIVA/SEDE DI LAVORO	PERSONALE ISCRITTO A LIBRO UNICO DEL LAVORO	PERSONALE INTERESSATO DAL PROVVEDIMENTO
FCA ITALY S.p.A.	AV	STABILIMENTO PRATOLA SERRA POWERTRAIN	1693	90
	BI	STABILIMENTO VERRONE POWERTRAIN	492	70
	CB	STABILIMENTO TERMOLI POWERTRAIN	2362	80
	TO	STABILIMENTO MIRAFIORI POWERTRAIN	957	80
	TO	STABILIMENTO MIRAFIORI PRESSE	384	12
	TO	STABILIMENTO MOULD SHOP GRUGLIASCO	58	3
	TO	STABILIMENTO COSTRUZIONE STAMPI TORINO	153	12
	TO	POLO PRODUTTIVO TORINO Avv. Giovanni Agnelli Plant	88	10
	TO	POLO PRODUTTIVO TORINO (Mirafiori Vehides Plant - Fiat 500BEV Production Unit e Maserati Production Unit, Premium Brand Reliability Center, Special Vehides Production Unit, Preassembly & Logistic Unit)	3329	363
FCA SECURITY S.c.p.A.	FR	FCA SECURITY COMPRESORIO DI CASSINO (FR)	87	6
	NA	FCA SECURITY COMPRESORIO DI NAPOLI	96	6
	TO	FCA SECURITY COMPRESORIO DI TORINO	635	12
	PZ	FCA SECURITY SEDE DI MELFI	76	8



Allegato 2

GRUPPO STELLANTIS - ulteriori realtà produttive e aree centrali e di staff

SOCIETA'	PROVINCIA	UNITA' PRODUTTIVA/SEDE DI LAVORO	PERSONALE ISCRITTO A LIBRO UNICO DEL LAVORO	PERSONALE INTERESSATO DAL PROVVEDIMENTO
FCA ITALY S.p.A.	VC	BALOCCO	111	14
	TO	COSTRUZIONI SPERIMENTALI	279	14
	TO	ENTI CENTRALI e COMMERCIALI AREA TORINESE	6970	622
	MI	ENTI CENTRALI e COMMERCIALI DI ARESE/RHO (MI)	153	29
	NA	ENTI CENTRALI e COMMERCIALI DI NA	60	16
	PA	ENTI CENTRALI e COMMERCIALI DI PA	13	3
	ROMA	ENTI CENTRALI e COMMERCIALI DI RM	103	17
	NA	ENTI CENTRALI POMIGLIANO D'ARCO (NA)	784	17
	FR	STABILIMENTO DI PIEDIMONTE S.G. (FR)	3097	139
	NA	STABILIMENTO G.VICO	4250	55
ALFA ROMEO S.p.A.	FR	ALFA ROMEO - SEDE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	94	11
C.R.F. S.C.P.A.	TO	CRF AREA TORINESE	439	18
	PZ	CRF SEDE DI MELFI (PZ)	19	5
FCA I.T.E.M. S.p.A.	NA	FCA ITEM SEDE DI POMIGLIANO D'ARCO (NA)	49	5
	TO	FCA ITEM SEDE DI TORINO	117	5
FCA PARTECIPAZIONI S.p.A.	TO	FCA PARTECIPAZIONI AREA TORINESE	143	7
FCA SERVICES S.c.p.a.	TO	FCA SERVICES SEDE DI TORINO	679	38
	TO	FCA SERVICES SEDE DI TORINO (già SEPIN)	149	6
FIAT CHRYSLER FINANCE S.p.A.	TO	FIAT CHRYSLER FINANCE SEDE DI TORINO	63	5
COMAU S.p.A.	TO	COMAU SEDE DI GRUGLIASCO	799	20
TEKSID S.p.A.	TO	TEKSID S.p.A. SEDE DI CARMAGNOLA	28	6
TEKSID ALUMINUM Srl	TO	TEKSID ALUMINUM SEDE DI CARMAGNOLA	922	16

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno 2022, in, si sono incontrati:

- ... (la Società) ..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig., nato a, il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ... (la Società) ... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2022 con lettera in data (la Società) ... ha comunicato il licenziamento al sig.;
- il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. ... (la Società) ..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di € = (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) *(n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)* secondo le modalità contrattuali in atto.
3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento e a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno 2022, in, si sono incontrati:

- ...(la Società)..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig. nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ...(la Società)... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2022:
 - il sig. ha aderito al programma di "Active Placement ", all'esito del quale ha accettato l'assunzione presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis;
 - con lettera in data (la Società)... ha comunicato il licenziamento al sig.;
 - il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convergono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. ...(la Società)..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di €= (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) *(n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)* secondo le modalità contrattuali in atto.
3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni e a qualsivoglia pretesa verso la Società che possa essere collegata all'assunzione richiamata in premessa.


Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno 2022, in, si sono incontrati:

- ...(la Società)..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig. nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art.2113, comma 4, c.c. e dell'art.411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ...(la Società)... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n.223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2022 con lettera in data (la Società)... ha comunicato il licenziamento al sig.;
- il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. ...(la Società)..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di €= (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) *(n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)* secondo le modalità contrattuali in atto.
3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento e a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni.
4. A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR *(n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)*.
5. In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente punto 4 il sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di ...(la Società)... e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.


Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art.411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno 2022, in, si sono incontrati:

- ...(la Società)..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig. nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ...(la Società)... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2022:
- il sig. ha aderito al programma di "Active Placement", all'esito del quale ha accettato l'assunzione presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis;
- con lettera in data (la Società)... ha comunicato il licenziamento al sig.;
- il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. ...(la Società)..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di €= (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) *(n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)* secondo le modalità contrattuali in atto.
3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni e a qualsivoglia pretesa verso la Società che possa essere collegata all'assunzione richiamata in premessa.
4. A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR *(n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)*.
5. In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente punto 4 il sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di ...(la Società)... e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non

esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore

